



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 213

Del. 13-11-09

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e succ.)

VISTA le relazione del Comando Polizia Municipale redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 9.4.2008 al prot. n. 14246, dalla quale si rileva che i sig.ri PAOLANTONIO GERARDO nato a Battipaglia il 20.11.1967 e residente in Giungano alla via Garibaldi 2, e il sig. DE FEO GIUSEPPE nato ad Agropoli il 11.7.1983, residente in Capaccio alla via SS18 Paestum, hanno posto in essere in località Spinazzo al civico 45, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato in catasto terreni al foglio 55, particella n. 135, un cambio di destinazione d'uso senza titolo ed ampliamenti abusivi;

VISTE le risultanze del sopralluogo dal quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono nel cambio di destinazione d'uso del capannone agricolo assentito con Concessione edilizia n. 133/94, ivi allocando una attività artigianale di autocarrozzeria ad occupare l'intera superficie del capannone per circa m² 250, con la realizzazione di opere quali tramezzature, impianti e quadri elettrici di tipo industriale, installazione di forno di verniciatura.

Un manufatto in ampliamento al lato nord, con struttura in ferro e lamiere su masso in cls. ad occupare un'area di m² 80.

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E1 agricola di pianura;

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che le opere sono state eseguite senza titolo e per la loro natura sono soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e nello specifico il cambio di destinazione d'uso in zona E è sempre soggetto al rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 2 comma 8 della Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive e della attività in parola;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27, 31 e 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Ai Sig.ri PAOLANTONIO GERARDO e DE FEO GIUSEPPE, come in narrativa generalizzata, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di ricondurre le opere edilizie e le destinazioni d'uso a quanto assentito

con la concessione edilizia n. 133/94, rimuovendo le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggette a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato ai responsabili dell'abuso, sig.ri PAOLANTONIO GERARDO e DE FEO GIUSEPPE, innanzi generalizzati, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite nella Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine Greco

